

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 766

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SAPORITO, COVIELLO, D'AMELIO, DI  
STEFANO, BALLESI, INZERILLO, PERINA, GENOVESE, LAURIA,  
INNOCENTI, TANI, CREUSO, PULLI, RABINO, DI NUBILA,  
PISTOIA, COVELLO e BERNASSOLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1992**

---

Interpretazione autentica degli articoli 50 e 52 del decreto  
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per  
l'inquadramento dei tecnici laureati

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 luglio 1980, n. 382 ha voluto riservare in fase di prima applicazione ed in via del tutto straordinaria, un eccezionale inquadramento nelle fasce nei professori associati dei cosiddetti tecnici laureati, coadiutori dei docenti ai sensi della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Lo stesso articolo 50, però, ha stabilito dei limiti a tale normativa transitoria, precisando che dovevasi trattare di tecnici laureati «in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-1980 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica».

Il successivo articolo 52 del citato decreto n. 382 del 1980 precisava le procedure per il conseguimento del giudizio di idoneità prevedendo tre tornate, ma sempre alle condizioni indicate e come normativa transitoria.

Interpretazioni successive delle disposizioni in parola hanno portato all'assurdo che, tecnici laureati di oggi, la maggior parte dei quali solo studenti o neolaureati alla data di entrata in vigore del decreto n. 382 del 1980, assunti con qualifica tecnica, hanno chiesto di poter utilizzare la normativa transitoria speciale per l'inquadramento, con giudizio idoneativo, alla fascia degli associati, con palese mortificazione del ruolo dei ricercatori, nel frattempo istituito, che in realtà costituisce una

terza fascia docente dell'attuale ordinamento didattico universitario.

Se non si interviene urgentemente con una norma di interpretazione, si corre il pericolo che i tecnici laureati abbiano un trattamento complessivo, sul piano giuridico, superiore e mortificante del ruolo dei ricercatori, che vedrebbero bloccata la possibilità di carriera universitaria per effetto di una ponderosa immissione nel ruolo di associati dei tecnici laureati.

Tale situazione avrebbe effetti addirittura tragici per la Facoltà di medicina. La legislazione in vigore prevede che il professore associato sia strutturato come «aiuto» e possa avere la funzione superiore di «primario». Il ricercatore strutturato come «assistente» può avere la funzione superiore di «aiuto». Con il passaggio ad associato di questo folto gruppo di tecnici laureati si verrebbe ad invertire la situazione attuale per cui molti aiuti (ricercatori) ritornerebbero alla qualifica di assistenti con un grave danno nell'assistenza stessa. Molti di questi «possibili professori associati» hanno imparato tutto quello che sanno da quelli che potrebbero essere i «possibili loro assistenti».

Proprio sulla base della richiesta da parte delle istituzioni universitarie il Parlamento deve dare una risposta chiarificatrice a tutti i dubbi derivati da interpretazioni, spesso di parte e compiacenti. Con l'articolo 1 del disegno di legge si intende perseguire questo obiettivo di giustizia, dando l'interpretazione autentica della disposizione di cui si tratta.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono interpretate nel senso che alla terza tornata dei giudizi di idoneità a professore universitario, fascia degli associati, possono essere ammessi solo i tecnici laureati in servizio alla data di entrata in vigore del predetto decreto ed inquadrati nei rispettivi ruoli, che abbiano maturato il prescritto triennio di attività didattica e scientifica dopo la data di indizione della prima tornata di giudizi idoneativi.